

# *Precedenza nei trasferimenti se l'assistito vive nello stesso comune*

La precedenza nei trasferimenti per chi assiste i disabili vale solo per il comune o il distretto in cui vive il portatore di handicap assistito. Il chiarimento è stato fornito dall'ufficio scolastico regionale per la Campania, con una nota inviata agli uffici provinciali il 10 marzo scorso (prot. 5605). Il provvedimento è vincolante solo per la

Campania, ma si tratta comunque di un'interpretazione autorevole, che può essere utile anche per gli altri uffici provinciali. Tanto più che in questi giorni funzionari e impiegati sono ancora alle prese con la

valutazione delle domande di mobilità. Secondo la Direzione regionale campana, coloro che hanno diritto al ricongiungimento al coniuge o al figlio disabile ovvero del genitore disabile da parte del figlio unico (articolo 7 del contratto del 20 dicembre 2007) possono far valere la precedenza solo se hanno indicato per primo il codice del comune di residenza dell'handicappato. Nel caso di comuni divisi in distretti, la precedenza sarà ritenuta valida, invece, solo se è stato indicato il distretto. La validità rileva sia che si tratti di preferenza sintetica (comune o distretto) sia analitica (indicazione di singole scuole comprese nel comune o nel distretto). Se invece il comune o il distretto sarà stato indicato, ma non come prima preferenza, l'ufficio dovrà applicare la precedenza solo al comune o al distretto di residenza del disabile assistito, tralasciando tutte le altre preferenze.

La mancata indicazione della preferenza coincidente con la residenza del congiunto disabile determinerà, invece, l'impossibilità di avvalersi della precedenza. Ma ciò non sarà causa di nullità della domanda. L'istanza, infatti, sarà ritenuta valida, ma sarà valutata e gestita senza applicare la precedenza.

